

COMUNE DI ESCOLCA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero Categoria: 5

UFFICIO DEL SINDACO

Responsabile: Lai Eugenio

in data 20/04/2020

OGGETTO:

**CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO- ACCESSO AI
FIORAI -**

IL SINDACO

VISTA la propria precedente ordinanza n. 3 del 16.03.2020 con la quale si disponeva la chiusura del cimitero contro forme di assembramento non controllabili , come misura di prevenzione contro l'emergenza epidemiologica Covid-19 , a tutela della salute pubblica;

VISTO l'ultimo DPCM del 10 aprile 2020 confermando quanto già disposto nei precedenti DPCM ed in particolare il divieto di spostamenti se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute ed il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, disposizioni efficaci fino al 3 maggio 2020;

DATO ATTO che occorre assicurare pulizia, decoro ed igiene dei cimiteri avendo anche riguardo alle normali operazioni che parenti e familiari assicurano, nell'ambito dei periodici riti di pietà e di culto dei defunti, con particolare riguardo all'usanza dell'offerta dei fiori;

RITENUTO che sia da considerare e tutelare il sentimento religioso e/o civile della popolazione per il culto dei defunti e in tale ambito può costituire conforto spirituale nonché psicologico per molti la possibilità di attendere, ancorchè tramite l'attività di terzi, alla cura e al decoro delle tombe;

RITENUTO pertanto possibile che i fiorai possono attendere, presso i cimiteri, alle consuete operazioni di pietà funeraria e richiesta delle famiglie e dei parenti e comunque osservando tutte le regole di sicurezza atte a ridurre il contagio a tutela della salute pubblica; tali attività saranno svolte previo accordo con l'operatore comunale addetto al cimitero nei giorni di lunedì e sabato;

VISTI:

- l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
- DPCM del 10 aprile 2020;

ORDINA

Dal 20.04.2020 e fino al 3 maggio 2020 la chiusura al pubblico del cimitero. L'accesso al cimitero comunale è consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali nonché ai parenti più stretti dei defunti per i funerali, fermo restando l'obbligo della distanza interpersonale di sicurezza di un metro. E' inoltre consentito, come meglio indicato in premessa, l'ingresso nel cimitero esclusivamente da parte dei fiorai per attendere alla deposizione dei fiori sulle tombe dei defunti, nei giorni di lunedì e sabato, previo accordo con l'operatore comunale addetto al cimitero.

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del D.L. 19 del 25 marzo 2020).

Che copia del presente provvedimento venga comunicato a:

- Albo Pretorio;

- Prefettura- NUORO;
- Ufficio di Vigilanza - SEDE;
- Ufficio Tecnico – SEDE;
- Stazione Carabinieri – GERGEI;
- Stazione Forestale e di V.A- ISILI;
- Tenenza Guardia di Finanza- ISILI;

AVVERTE CHE

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso ai seguenti Organi: ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR della Regione Sardegna entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Sindaco

(Dott. Eugenio Lai)